

Codice A1610A

D.D. 29 aprile 2019, n. 262

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CASTIGLIONE TORINESE (TO) - Intervento: Realizzazione di n. 2 edifici unifamiliari - Opere in variante a Determinazione Dirigenziale n. 148 del 20.04.2018 - Ampliamento locali interrati. Autorizzazione paesaggistica

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

| |
|---|
| Il Funzionario estensore Silvia Brussino |
|---|

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/181/2019A/A16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 422V/A1610A del 13.02.2019

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: Castiglione Torinese (TO) – fg. 12 mapp. 121-305-306
Intervento: Realizzazione di n.2 edifici unifamiliari - Opere in variante a
Determinazione Dirigenziale Regionale n.148 del 20.04.2010 – Ampliamento
locali interrati
Istanza: .

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal richiedente in data 13.02.2019, con
nota del 23.01.2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in
oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della
normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata
all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste in "Realizzazione di n.2 edifici
unifamiliari Opere in variante a Determinazione Dirigenziale Regionale n.148 del
20.04.2010 - Ampliamento locali interrati -",

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre
2008 l'intervento in oggetto **non è ricompreso** nei casi per cui la competenza a
rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

Allegato 2



Ministero
per i beni e le attività
culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI
TORINO

Torino, 03 APR 2019

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
corso Bolzano, 44
Torino
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Prot. n. 5599-321 n. 05/68

Risposta al foglio
Vs. protocollo n. 4221 del 23/02/2019
Ns. protocollo n. 4810 del 21/03/2019

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: Comune di Castiglione Torinese (TO)
Bene e oggetto dell'intervento: Realizzazione di due edifici residenziali – opere in variante a
Determinazione Dirigenziale Regionale n. 148 del 20/04/2018 – Ampliamento locali interrati
Indirizzo: C.T. Foglio 12, mappali 121-305-306
DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: 20/03/2019
Protocollo entrata richiesta: n. 4810 del 21/03/2019
RICHIEDENTE:
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE
Destinatario: Regione Piemonte- Pubblico
ALTRA COMUNICAZIONE: -

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dal la Regione Piemonte. Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio;

Considerato che l'area interessata dall'intervento risulta sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Preso atto del parere della Regione Piemonte;

Verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento proposto.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

